



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n. 2876
All.

li, 22 settembre 2006

Dr. Emilio Di Somma
Vice Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria

Dr. Gaspare Sparacia
Direttore Generale del Personale
e della Formazione D.A.P.

Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico
R O M A

E P.C. **Segreterie Regionali**
Provinciali, locali
UILPA Penitenziari
LORO SEDI

Oggetto : Legge 104/92 art. 33 – Concessione permessi mensili

Diversi Coordinamenti Regionali, Provinciali e Locali della scrivente O.S. hanno avuto modo di segnalare che alcune Direzioni correlano la concessione dei permessi mensili per assistenza a disabili, di cui alla norma in oggetto, alla distanza tra la sede di servizio e il domicilio del disabile o del richiedente. Ovvero applicano una interpretazione soggettiva secondo la quale oltre i 90 km tali permessi non debbano essere concessi.

Sul punto riteniamo che i permessi di cui trattasi debbano essere concessi esclusivamente in presenza dei requisiti richiesti dalla legge tra i quali, senza alcun dubbio, **non rientra affatto la distanza chilometrica.**

Tra l'altro anche codesta Amministrazione in occasione dell'incontro, tenutosi il 20 giugno u.s., per la definizione di una nuova circolare sull'applicazione della L. 104, attraverso un autorevole Dirigente della Direzione Generale del Personale, ebbe a dichiarare sul punto specifico : " ... ***la distanza è valutata ai soli fini del trasferimento, non rileva ai fini della concessione dei permessi mensili...***".

Ciò posto, e al fine di GARANTIRE i diritti soggettivi oltrechè una opportuna applicazione omogenea sul territorio, si invitano le SS.LL., nelle more della definizione di una nuova circolare, a diramare urgenti disposizioni esplicative sui criteri che determinano la concessione dei permessi mensili. In attesa di cortese e urgente riscontro,

Distinti saluti

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno